C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 123 del 02/07/2026

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA .

L'anno **duemilaventisei** il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- Deliberazione di Giunta comunale 31 del 16 marzo 2023 ad oggetto "*Delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022 per la contrattazione integrativa territoriale di parte normativa dell'Unione Tresinaro Secchia e per la contrattazione integrativa di parte economica*";
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 19 dicembre 2025 ad oggetto: "*Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";*
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 19 dicembre 2025 ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";*
- Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2026 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore"*
- Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 30 gennaio 2026 ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028*" e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Unione Tresinaro Secchia n. 51 del 21 ottobre 2025 ad oggetto *"Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e alla contrattazione integrativa per i Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione stessa";*
- Deliberazione di Giunta comunale n.122 approvata in data odierna ad oggetto *"Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del DL n. 25/2025 a decorrere dal 2026 e alla contrattazione integrativa";*

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'articolo 40, commi 3-bis e 3quinquies, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce "3-bis. *Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti*

copia informatica per consultazione

dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. "3-quinquies. … gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

- l'articolo 23, commi 2 e 3, del d.lgs. 75/2017, che dispone: "*2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 …. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*";

copia informatica per consultazione

RICORDATO che:

- l'articolo 8, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, stabilisce: "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.*";
- in data 29 dicembre 2023 è stato stipulato il nuovo CCI di livello territoriale per la parte normativa, attuativo del CCNL 16 novembre 2022 Comparto funzioni locali, applicabile al personale di questa Amministrazione comunale e delle Amministrazioni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia;

RICHIAMATO l'articolo 79, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, che stabilisce:

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105/2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono

copia informatica per consultazione

essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.
5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"

VISTO altresì l'art. 58 del CCNL Comparto funzioni locali 2022-2024 sottoscritto in data 23 febbraio 2026, che così recita:
"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. 2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole

copia informatica per consultazione

in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.
3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022"

RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 11 Dicembre 2018, con la quale:

- è stato confermato il limite complessivo del trattamento accessorio dell'ente nella somma di € 295.422,31, comprensivo del fondo delle posizioni organizzative per € 111.620,42;
- è stato definito l'unico importo consolidato delle risorse decentrate ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21 maggio 2018 in € 226.889,78;

DATO atto che la Giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

VALUTATA la necessità di emanare appositi indirizzi per:

- lo stanziamento di risorse variabili per la costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.79 commi da 2 a 6 del CCNL 16/11/22 e all'art. 80 comma 1 Comparto Funzioni Locali, si ritiene opportuno valutare:

- l'implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/5/2018), relativamente agli incentivi di cui alla Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi)
- l'implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/5/2018), relativamente agli incentivi per funzioni tecniche e per recupero evasione Imu/Tari, secondo gli importi quantificati dai Responsabili in relazione ala disciplina regolamentare adottata dall'Ente;
- l'eventuale implementazione del Fondo nella parte delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) (che richiama le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del CCNL 21/5/2018), per importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione;
- l'implementazione di cui all'art. 79, comma 2 lettera b) entro la misura massima dell'1,2%, su base annua, del monte salari anno 1997;

copia informatica per consultazione

- l'implementazione di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) con risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo per il conseguimento di obiettivi di performance dell'Ente;
- l'eventuale implementazione del fondo una tantum con le risorse residue ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) per eventuali risparmi accertati a consuntivo sul lavoro straordinario;
- l'eventuale implementazione di cui all'art. 79 comma 3, non soggetta al limite del fondo anno 2016, da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo risorse decentrate e dello stanziamento delle elevate qualificazioni;
- l'eventuale implementazione di cui all'art. 58 comma 2 preintesa CCNL 2022-2024 non soggetta al limite del fondo anno 2016, da destinare in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2024 delle risorse del presente Fondo risorse decentrate e dello stanziamento delle elevate qualificazioni;
- l'eventuale implementazione del fondo, una tantum, con i residui della parte stabile del fondo dell'anno precedente ex art. 80 comma 1 CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale"….*Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile*";

CONSIDERATO che
- ai fini della previsione delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) del nuovo CCNL, l'Amministrazione Comunale ritiene utile destinare la somma di € 5.000,00, intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno l'80%;
- ai fini della previsione delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 3, valutata positivamente la capacità di spesa del bilancio dell'Ente, si ritiene utile applicare lo 0,22% del monte salari del 2018, da destinare all'incremento ed al miglioramento della performance dell'Ente, sia per le incentivazioni del personale non apicale sia per l'incentivazione del personale apicale direttamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di performance contenuti nel PIAO dell'Ente e/o in parte per eventuali iniziative di welfare aziendale;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 che dispone: "*3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziate, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2";*

copia informatica per consultazione

RITENUTO infine di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, ad integrazione delle direttive contenute nella precedente deliberazione circa gli incrementi di cui all'art. 14 comma 1 bis DL 25/25, le seguenti direttive per la contrattazione decentrata:

- nelle more della stipula del nuovo CCI, applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel vigente CCI di livello territoriale, sottoscritto in data 29 dicembre 2023, secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti;
- definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per i differenziali stipendiali che salvaguardino i princìpi di premialità, meritocrazia e selettività, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali "*criteri di ripartizione delle risorse disponibili*";
- la destinazione di una quota parte di risorse stabili disponibili, per l'eventuale realizzazione di differenziali stipendiali, nel rispetto del principio di selettività, in continuità con gli anni precedenti, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- in sede di definizione delle risorse decentrate per l'anno 2026 destinare, l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- destinare una quota di risorse all'incentivazione del vigente sistema di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 34 del CCI di livello territoriale sottoscritto in data 29 dicembre 2023;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

ACQUISITA l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione;

RICORDATO che le somme del fondo 2026 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio 2026-2028 missione 1, programma 10, capitoli: 710110/6, 710110/66, 710110/77, 710110/99, 7701007/77 e 770110/99;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Vice Segretario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del del Responsabile del settore Finanziario per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti / indiretti, sulla situazione economico–finanziaria /

copia informatica per consultazione

sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario costituire quanto prima il fondo delle risorse decentrate ed avviare le conseguenti trattative sindacali;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

SI DA' ATTO che l'assessore Domenico Vacondio partecipa alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti, richiamate nella premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stanziate le seguenti somme tra le risorse variabili per l'anno 2026:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera a) (ex art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21/05/18)	Incentivi funzioni tecniche	30.276,91
CCNL 16/11/22, art. 79 comma 2 lettera d)	Eventuali somme residue anno precedente straordinari	Importo risultante a consuntivo
CCNL 16/11/22 art. 80 comma 1	Eventuali residui parte stabili anno precedente	Importo risultante a consuntivo

2. di stanziare altresì, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022, la somma di € 5.000,00, vincolata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente previsti nel Piano della Performance, intendendo la medesima liquidabile se gli obiettivi verranno raggiunti complessivamente per almeno il 80%;

3. di stanziare infine, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL 16 novembre 2023, la somma complessiva di € 5.016,66, corrispondente allo 0,22% del monte salari del 2018 (€ 2.280.302), da suddividere in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (per un importo di 3.089,75) e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del medesimo nuovo CCNL (per

copia informatica per consultazione

un importo di 1.926,91) per le elevate qualificazioni (ex posizioni organizzative);

4. di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ad integrazione delle direttive contenute nella precedente deliberazione circa gli incrementi di cui all'art. 14 comma 1 bis DL 25/25, i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata:

- nelle more della stipula del nuovo CCI, applicare i criteri degli istituti contrattuali definiti nel vigente CCI di livello territoriale, sottoscritto in data 29 dicembre 2023, secondo le specificità di questa Amministrazione comunale, in termini di servizi erogati e di profili professionali presenti;
- definire i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance e per i differenziali stipendiali che salvaguardino i princìpi di premialità, meritocrazia e selettività, avendo cura di garantire l'equilibrio tra risorse variabili e stabili;
- rinviare alla contrattazione annuale delle risorse la definizione di puntali "*criteri di ripartizione delle risorse disponibili*";
- la destinazione di una quota parte di risorse stabili disponibili, per l'eventuale realizzazione di differenziali stipendiali, nel rispetto del principio di selettività, in continuità con gli anni precedenti;
- in sede di definizione delle risorse decentrate per l'anno 2026 destinare, l'articolo 80, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale;
- destinare una quota di risorse all'incentivazione del vigente sistema di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 34 del CCI di livello territoriale sottoscritto in data 29 dicembre 2023;
- mantenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

5. di demandare al Vice Segretario, con il supporto della Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, la costituzione formale del fondo 2026, previa acquisizione della positiva certificazione dell'organo di revisione sulla relazione tecnico-finanziaria da predisporre secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente con separata votazione, al fine di consentire la tempestiva costituzione del fondo risorse decentrate del corrente anno ed il conseguente avvio delle trattative sindacali;
Con votazione unanime;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 641/2026 ad oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 01/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 02/07/2026

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/07/2026, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/07/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 02/07/2026

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. INDIRIZZI IN MERITO ALLE RISORSE VARIABILI E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/07/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/07/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione